

VERBALE N 22/2020 DEL 17.12.2020
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO SULLA BOZZA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2019

Il giorno 17 dicembre 2020 il revisore unico Dott. Caniggia Pierluigi presa in esame la bozza di deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 d. lgs 175/2018 al 31.12.2019" ricevuta in data 15.12.2020

Il Revisore:

Visto

- la bozza di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- le schede di rilevazione delle singole partecipate redatte sulla base dei modelli elaborati dal MEF
- l'art 239 del Tuel;
- quanto disposto dal D. Lgs. N.175 del 19.08.2016 e s.m.i;
- l'art 4 comma 2 del TUSP che recita quanto di seguito:

"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

L'art 20 comma 2 del TUSP che recita quanto di seguito: *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (...).*

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che

- l'ente possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- * Alpi Acque quota di partecipazione 0,07%;
- * A.E.T.A partecipata indiretta tramite Alpi Acque;
- * Alpi Ambiente partecipata indiretta tramite Alpi Acque

Preso atto che

- dall'esito della ricognizione periodica la situazione delle partecipate risulta mutata rispetto alla DCC 12 del 28.09.2017 di revisione straordinaria delle partecipate in quanto in data 02.08.2019 si è conclusa la procedura di liquidazione della Società Ente Manifestazioni Srl di conseguenza al 31.12.2019 l'ente non detiene più alcuna partecipazione in tale società. Inoltre l'assemblea straordinaria della società ALPI AMBIENTE in data 29.10.2020 ha deliberato la fusione per

incorporazione nella società ALPI ACQUE. Tale procedura dovrebbe concludersi entro il 31.12.2020

- l'ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

* ALPI ACQUE quota di partecipazione 0,07%;

* A.E.T.A partecipata indiretta tramite Alpi Acque;

- l'ente motiva il mantenimento delle sopra citate partecipazioni sulla base della seguente considerazione:

° le società non presentano alcuna delle condizioni previste dall'art 20 comma 2 del TUSP

Esprime

PARERE FAVOREVOLE alla bozza di deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipate al 31.12.2019"

Tortona 17 dicembre 2020

Il Revisore Unico
Dott. Pierluigi Caniggia



